



COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia di Ravenna

SETTORE GESTIONE TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE n. 14 / 2015 del 01/10/2015

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL CENTRO URBANO DI CASTEL BOLOGNESE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- *la tutela ed il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi dell'Amministrazione Comunale da mettere in opera mediante azioni integrate tese a favorire le mobilità meno inquinanti, contenendo così l'innalzamento dei dati sulle polveri sottili;*
- *con la DGR n. 1180 del 21/07/2014 la Giunta della regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020) di cui al D. LGS. N. 155/2010, che stabilisce le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, fra le quali la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria;*
- *l'art. 32 "Disposizioni transitorie" delle NTA del PAIR2020, al comma 2 stabilisce che decorsi 9 mesi dalla data di adozione del Piano, le misure di limitazione della circolazione dei veicoli richiamate nell'articolo 14 si applicano in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. n.155/2010, nel territorio dei Comuni che non hanno aderito all'Accordo di Programma di qualità dell'aria 2012-2015 e dalla scadenza di quest'ultimo anche ai Comuni sottoscrittori;*
- *l'art 14 comma 3 delle NTA del PAIR2020 stabilisce inoltre che, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con atto di Giunta regionale possono essere definiti gli ulteriori casi in cui non si applicano le limitazioni alla circolazione di veicoli di cui al comma 1 per situazioni di tipo eccezionale ed emergenziale;*
- *il Comune di Castel Bolognese negli anni passati ha sempre aderito agli accordi per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e sulla qualità dell'aria, ai quali ha dato seguito con provvedimenti di limitazione della circolazione stradale nel centro urbano;*

ATTESO CHE

Pizza Bernardi, 1 – 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. e P. Iva 00242920395
tel. 0546/655804 - fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

la Giunta Regionale, con *DELIBERAZIONE N. 1392 del 28 SETTEMBRE 2015*, tra le altre cose, ha disposto:

1) di adottare le seguenti modifiche alla Tabella 9.1.2 della Relazione Generale della proposta di piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n.1180/2014:

- limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli commerciali diesel Euro 3 di categoria N1, a decorrere dal 1 ottobre 2016;
- limitazione della circolazione dalle 8.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì e nelle domeniche ecologiche, dal 1 ottobre al 31 marzo, per i veicoli diesel Euro 4, a decorrere dal 1 ottobre 2018;
- sospensione delle domeniche ecologiche dall'1 dicembre al 6 gennaio;

2) di stabilire che, in fase di prima applicazione, i provvedimenti amministrativi in tema di traffico, fra cui, le ordinanze sindacali di cui al D.Lgs. 285/1992 possano prevedere la deroga all'applicazione delle limitazioni alla circolazione di veicoli di cui alla Tabella 9.1.2. della Relazione generale del Piano adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180/2014 negli ulteriori casi di seguito previsti:

- strade all'interno dei centri abitati che costituiscono vie di accesso ai parcheggi scambiatori, come definiti all'art. 34 bis del Nuovo codice della strada, ed alle strutture di ricovero e cura (ospedali);
 - zone all'interno dei centri abitati non adeguatamente servite dal trasporto pubblico locale (TPL).
 - veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
 - veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
 - veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
 - carri funebri e veicoli al seguito;
 - veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
 - veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
 - veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
 - autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;
 - mezzi di cantiere a servizio della ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, limitatamente ai percorsi dalla sede della ditta al cantiere, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o autocertificazione, nel caso di lavoratori autonomi, indicante la sede del cantiere e la natura dell'intervento;
- La normativa nazionale e comunitaria prevede deroghe per:
 - i veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
 - i veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474;

Pizza Bernardi, 1 – 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. e P. Iva 00242920395
tel. 0546/655804 - fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

- la perimetrazione prevista dal presente provvedimento di limitazione al traffico è stata definita tenendo conto della viabilità principale e dell'ubicazione dei principali parcheggi presenti sul territorio;
- al fine di prevenire il superamento dei valori degli inquinanti atmosferici, è opportuno adottare provvedimenti di restrizione della circolazione dei veicoli a motore, sulla base delle prescrizioni e delle deroghe previste nei citati provvedimenti regionali come misura straordinaria d'urgenza per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione dei valori stessi;

VISTI gli artt. 6 - 7 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e la prima domenica di ogni mese dal 1° ottobre al 31 di marzo 2016, esclusi i festivi, le domeniche dal 1 dicembre al 6 gennaio e il periodo compreso tra il 20 di dicembre e il 6 di gennaio, il divieto di circolazione dinamica dei seguenti veicoli:

- veicoli delle categorie **M1, M2, M3, N1, N2, N3**, con motore a benzina EURO 1 o inferiori, o con motore diesel EURO 3 o inferiori; con esclusione dei soli veicoli commerciali EURO 3, di categoria **N1**;

<ul style="list-style-type: none"> • Categoria M: veicoli a motore con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone ◦ Categoria M1: veicoli con max 8 posti a sedere oltre il conducente ◦ Categoria M2: veicoli con più di 8 posti a sedere oltre al conducente e massa max < 5t ◦ Categoria M3: veicoli con più di 8 posti a sedere oltre il conducente e massa max > 5t • Categoria N: veicoli a motore con almeno 4 ruote, per trasporto merci ◦ Categoria N1: veicoli con massa max < 3,5t ◦ Categoria N2: veicoli con 3,5t < massa max < 12t ◦ Categoria N3: veicoli con massa max > 12t (massa max: massa a vuoto del veicolo in ordine di marcia + carico max indicato sulla carta di circolazione)
--

- **ciclomotori e motocicli EURO 0**

DISPONE

IL DIVIETO VIENE ISTITUITO NELL'AREA DEL CENTRO URBANO DI CASTEL BOLOGNESE DI CUI ALLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

SONO ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI I SEGUENTI VEICOLI :

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (*car pooling*) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologati a 2 posti;
- autoveicoli elettrici e ibridi, ovvero alimentati a gas metano o GPL;
- ciclomotori e motocicli elettrici;
- autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall'articolo 54 del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale, ed integrati dalle DGR n° 1180/2014 e n° 1392/2015, (allegato A).

AVVERTE

- è fatto obbligo di esporre in modo chiaramente visibile le eventuali attestazioni, certificazioni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibirle, su richiesta, agli organi di Polizia Stradale.

P.zza Bernardi, 1 – 48014 Castel Bolognese (RA)
 C.F. e P. Iva 00242920395
 tel. 0546/655804 - fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
 e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
 e mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

- l'uso improprio delle attestazioni, delle certificazioni ovvero delle autorizzazioni comporta, oltre alla sanzione, anche al ritiro delle stesse.
- in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 1 b) e comma 13 bis, del D.Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
- è temporaneamente sospesa ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
- il Settore Polizia Municipale del Comune di Castel Bolognese è incaricato delle modifiche alla segnaletica necessarie per l'attuazione della presente ordinanza, secondo le norme del C.d.S..

AVVISA


- la presente ordinanza entra in vigore dal momento della posa della segnaletica stradale e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio del comune di Castel Bolognese:
- Entro sessanta giorni avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, in via alternativa, entro 120 giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Castel Bolognese, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lì, 01/10/2015

IL SINDACO
MELUZZI DANIELE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Pzza Bernardi, 1 – 48014 Castel Bolognese (RA)
C.F. e P. Iva 00242920395
tel. 0546/655804 - fax 0546/55973
www.comune.castelbolognese.ra.it
e mail: protocollo@comune.castelbolognese.ra.it
e mail certificata: comune.castelbolognese@cert.legalmail.it

Planimetria allegata all' ordinanza
N° _____ del _____



copia informatica per consultazione